



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 30/2026

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE

INTEGRAZIONE A ORDINANZA SINDACALE N.28/2026

LA SINDACA

Vista l'ordinanza sindacale n.28/2026 ;

Ritenuto opportuno :

precisare che il divieto di vendita di bevande alcoliche sia disposto per qualsiasi contenitore da asporto;

Mantenere fermo tutto quanto precedentemente disposto con ord.n.28/2026.

Visto l'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Vista la preventiva comunicazione effettuata in data 15 Aprile 2026 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

1. il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari nonché tramite distributori automatici tutti i giorni **dalle ore 22.00 alle ore 06.00** del giorno successivo nel periodo compreso tra il **17 Aprile 2026 e il 31 Maggio 2026** nelle seguenti aree:

area del centro storico di Carrara, delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca - Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Salita San Rocco - Viale Potignano - Via Apuana - Via Carriona - Via del

U
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFERMA ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00330777/2026 del 16/04/2026
Firmatario: Serena Arrighi

Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

area di Avenza delimitata da Via Petacchi – Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta), Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D. Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo -Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande – Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Via Pontre moli - Viale G. Galilei.

2. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000. Alla violazione consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare dei contenitori in vetro e degli alcolici e relativi contenitori ai fini della confisca amministrativa.

3. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza nonché a rimuovere con immediatezza tutti gli elementi che concorrano a causare l'illecito.

4. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971.

7. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento
- alla Prefettura di Massa Carrara

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA
Ing. Serena